

Le sezioni unite della Corte di cassazione interpretano il nuovo codice deontologico

# No censura, solo avvertimento

## Mano leggera col legale che non ridà le carte al cliente

DI ADELAIDE CARAVAGLIOS

**N**iente censura, ma semplice avvertimento al legale che, dopo la revoca del mandato, non restituisce al cliente i documenti delle pratiche seguite. Grazie al nuovo codice deontologico infatti prevale il principio del favor rei in luogo di quello del tempus regit actum: lo hanno chiarito le s.u. della Cassazione nella sentenza n. 13982/2017. A parere del collegio giudicante «nel fissare il momento di transizione dall'operatività del vecchio a quella del nuovo codice deontologico, la nuova legge professionale sancisce (...) esplicitamente – così prevenendo le incertezze interpretative manifestatesi in occasione di precedenti successioni di norme deontologiche (e, peraltro, risolte in base al diverso criterio del tempus regit actum: vedi: Cass. s.u. 17 giugno 2013, n. 15120; Cass. s.u. 26 novembre 2008, n. 28159) – che la successione nel tempo delle norme dell'allora emanando nuovo codice deontologico (e delle ipotesi d'illecito

e delle sanzioni da esse rispettivamente contemplate) deve essere improntata al favor rei». Tra l'altro, spiega ancora la Corte, l'ipotesi che andava presa in considerazione nel caso di specie non era quella richiamata dal ricorrente nei motivi di censura, bensì quella della «mancata restituzione senza ritardo degli atti e dei documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico con la consegna di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale», per la quale ipotesi (ex art. 33 del nuovo codice deontologico) sarebbe prevista l'applicazione della sanzione dell'avvertimento in luogo di quella più grave della censura. Così argomentando, hanno quindi cassato la sentenza impugnata sul punto relativo alla determinazione della sanzione, rinviando la causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, al Cnfin diversa composizione.

### BREVI

**L'avvocato Marco Padovan**, fondatore dell'omonimo studio legale, è stato riconfermato nel consiglio di amministrazione di Legal Netlink Alliance Europe. «Non è facile gestire un network di così tanti studi cercando sempre di sfruttare al meglio le nostre sinergie e i forti legami personali nell'interesse ultimo dei nostri clienti. Con i miei colleghi del Board abbiamo fatto un grande lavoro negli ultimi tre anni per portare il nostro network alla ribalta internazionale», ha commentato Padovan.

**Roberto Leccese**, partner dello studio legale Ughi e Nunziante, ha supportato la società britannica Rockhopper Exploration plc, leader nel settore olio e gas, per i profili di diritto italiano relativi alla cessione alla Northern Petroleum plc di alcune attività comprendenti un portafoglio di titoli minerari localizzati in Italia.

**LCA Studio Legale** ha deciso di sostenere anche quest'anno il premio «Di padre in figlio: il gusto di fare impresa», riconoscimento giunto alla sua settima edizione e consegnato agli imprenditori italiani che hanno raccolto il passaggio di testimone con successo, dando continuità all'azienda di famiglia.

Con un team guidato dal socio Massimiliano

Danusso e composto dalla senior counsel Francesca Marchetti e dal senior associate Ettore Frustaci che hanno curato, in particolare, gli aspetti di diritto italiano, BonelliErede, per conto di Dexia Crediop, ha ottenuto una decisiva vittoria davanti alla Corte di appello di Londra, mettendo fine al contenzioso che la vedeva opposta al Comune di Prato in relazione ai contratti di swap sottoscritti dal Comune nel 2002 e rinegoziati sei volte, fino al 2006.

**Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners** ha assistito il commissario straordinario della Congregazione ancelle della divina provvidenza, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, nell'operazione di cessione dei suoi tre rami d'azienda in favore della Univero Salute srl, primario operatore nel settore sanitario.

**Bonelli Erede ha** ottenuto, davanti alla Corte di appello di Londra, la vittoria decisiva per la società Dexia Crediop, in sede civile, mettendo fine ad un lungo contenzioso che la vedeva opposta al Comune di Prato in relazione ai contratti di swap sottoscritti dal Comune nel 2002 e rinegoziati sei volte, fino al 2006.

Eden Uboldi

### DIRITTO DELLE IMPRESE/ INVESTMENT COMPACT PRESO ALLA LETTERA: CONFLITTI CON LA RATIO DELLA NORMA

## Investire in pmi innovative ne mette a rischio la qualifica

Per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle Pmi innovative, occorre verificare, tra l'altro, che le imprese siano Pmi «come definite dalla raccomandazione 2003/361/Ce». Tuttavia, l'interpretazione letterale dell'art. 4, comma 1 del dl 24 gennaio 2015, n. 3 (c.d. Investment Compact) pone dei possibili conflitti con la ratio della normativa che mira, tra l'altro a internazionalizzare l'ecosistema italiano dell'imprenditoria innovativa rendendo lo stesso più attrattivo per i flussi internazionali di capitale e a moltiplicare i legami tra imprese tradizionali e nuove imprese innovative.

In base alla Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/Ce, recepita dal nostro ordinamento dal decreto del Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) 18 aprile 2005, rientrano nella categoria delle Pmi, le imprese con (i) numero degli occupati inferiore a 250; (ii) un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Tuttavia, la definizione di Pmi, prevede anche che l'impresa debba essere «autonoma» nell'accezione specificata dall'art. 3 della Raccomandazione, potendo qualificarsi tale l'impresa non identificabile come «associata» o «collegata» (si veda tabella).

L'art. 3 del decreto, chiarisce che nel caso in cui l'impresa sia associata a una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa si sommano, in

### Le differenze

Imprese Associate (cfr.: art. 3, comma 2 della Raccomandazione)	Imprese Collegate (cfr.: art. 3, comma 3 della Raccomandazione)
Tutte le imprese tra le quali esiste una relazione tale per cui una impresa detiene (da sola oppure insieme a una o più imprese collegate) almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa	Tutte le imprese tra le quali esiste una delle seguenti relazioni: a. l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; b. l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; c. l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; d. le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti, i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa medesima. Lo stesso articolo aggiunge «ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate».

Nel caso in cui l'impresa sia collegata

ad una o più imprese, ai dati dell'impresa si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. L'art. 3, comma 6 del decreto, inoltre prevede che «devono essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in

proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al comma 4».

Agli uffici delle camere di commercio, anche alla luce dei chiarimenti espressi dal Mise nella recente circolare del 14 febbraio 2017, n. 3696/C, non compete tale ordine di verifiche.

Se fosse confermata la rigida interpretazione letterale, anche l'investimento di corporate venture capital in una pmi innovativa, a esempio, potrebbe determinare la perdita della qualifica di pmi dell'impresa target, disincentivando, nei fatti, l'afflusso di capitali, anche stranieri, verso le imprese innovative, in aperto contrasto con la finalità della norma.

Chiarimenti, inoltre, sono opportuni per i legali rappresentanti delle imprese innovative che, per iscriversi (e mantenere l'iscrizione) nella sezione speciale del Registro delle imprese, hanno reso dichiarazioni passibili delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del dpr 28 dicembre 2000, n. 445, oltre che per scongiurare, in sede di verifica, il disconoscimento dei benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr n. 445 cit.).

Flavio Notari